



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL'UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)
30 giugno 2015

Causa F-129/14

Pierre Dybman
contro
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

«Funzione pubblica — Personale del SEAE — Funzionari — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Procedimenti penali in corso al momento dell'adozione della sanzione disciplinare — Identità dei fatti sottoposti all'APN e al giudice penale — Violazione dell'articolo 25 dell'allegato IX dello Statuto»

Oggetto: Ricorso, proposto ex articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Dybman chiede l'annullamento della decisione del 16 gennaio 2014 con la quale il direttore generale amministrativo del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), in qualità di autorità che ha il potere di nomina, gli ha inflitto la sanzione della destituzione senza riduzione dei diritti pensionistici, con effetto dal 1° febbraio 2014.

Decisione: La decisione del 16 gennaio 2014 con la quale il Servizio europeo per l'azione esterna ha destituito il sig. Dybman senza riduzione dei suoi diritti pensionistici è annullata. Il Servizio europeo per l'azione esterna sostiene le proprie spese ed è condannato alle spese sostenute dal sig. Dybman.

Massime

1. Funzionari — Regime disciplinare — Procedimento disciplinare — Procedimenti disciplinari e penali promossi contemporaneamente a proposito degli stessi fatti — Finalità della sospensione del procedimento disciplinare — Obbligo di rispettare gli accertamenti di fatto del giudice penale — Possibilità di qualificare i fatti alla luce della nozione di illecito disciplinare (Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 25)

2. Funzionari — Regime disciplinare — Procedimento disciplinare — Contemporanea pendenza di un procedimento disciplinare e di un procedimento — Obbligo dell'amministrazione di regolare definitivamente la posizione del funzionario dopo la decisione definitiva del giudice penale — Limiti (Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 25)

1. L'articolo 25 dell'allegato IX dello Statuto risponde ad una duplice ratio. Da un lato, tale articolo soddisfa l'esigenza di non incidere sulla posizione del funzionario interessato nell'ambito di azioni penali che vengano avviate nei suoi confronti in relazione a fatti che sono peraltro oggetto di un procedimento disciplinare in seno alla sua istituzione di appartenenza. Dall'altro, la sospensione del

procedimento disciplinare in attesa della conclusione del procedimento penale consente di prendere in considerazione, nell'ambito del detto procedimento disciplinare, constatazioni di fatto operate dal giudice penale, una volta che la decisione di quest'ultimo sia passata in giudicato. Infatti, l'articolo 25 dell'allegato IX dello Statuto sancisce il principio secondo cui «il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova», il che si giustifica in particolare con il fatto che i giudici penali nazionali dispongono di poteri di indagine più ampi rispetto a quelli dell'autorità che ha il potere di nomina. Pertanto, nel caso in cui i medesimi fatti possano configurare un illecito penale e una violazione degli obblighi statutari incombenti al funzionario, l'amministrazione è vincolata dagli accertamenti fattuali compiuti dal giudice nell'ambito del procedimento penale. Una volta che quest'ultimo giudice abbia accertato l'esistenza dei fatti in questione nella fattispecie, l'amministrazione può procedere in seguito alla loro qualificazione giuridica alla luce della nozione di illecito disciplinare, verificando in particolare se essi costituiscano violazioni degli obblighi statutari.

Tuttavia, la valutazione dei fatti operata dal giudice penale può differire da quella operata dall'autorità che ha il potere di nomina nell'ambito disciplinare, in quanto ciascuna valutazione corrisponde a fattispecie giuridiche distinte e indipendenti l'una dall'altra. Ad ogni modo, pretendere che la valutazione dei fatti da parte del giudice penale e quella da parte di detta autorità siano identiche equivarrebbe a imporre un requisito aggiuntivo che l'articolo 25 dello Statuto non prevede.

Ne consegue che è fatto divieto all'amministrazione di pronunciarsi definitivamente sulla situazione del funzionario interessato, da un punto di vista disciplinare, finché non sia intervenuta una decisione definitiva del giudice penale adito. In caso contrario, mentre il giudice penale non si è ancora pronunciato sull'esistenza dei fatti, questi sarebbero invece già considerati accertati dall'autorità amministrativa, mettendo così l'agente interessato in una situazione meno favorevole rispetto a quella in cui si sarebbe potuto trovare in assenza di una simile decisione dell'autorità amministrativa.

Inoltre, occorre interpretare restrittivamente il principio «il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova» quando tale principio deve essere applicato nell'ambito di semplici indagini, prima ancora che siano avviate azioni penali ai sensi del diritto nazionale.

(v. punti 35, 36, 53, 55 e 59)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenze del 19 marzo 1998, Tzoanos/Commissione, T-74/96, EU:T:1998:58, punto 34; del 21 novembre 2000, A/Commissione, T-23/00, EU:T:2000:273, punto 37; del 10 giugno 2004, François/Commissione, T-307/01, EU:T:2004:180, punti 73 e 75, e del 8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione, T-48/05, EU:T:2008:25, punto 342

Tribunale della funzione pubblica: sentenze del 17 luglio 2012, BG/Mediatore, F-54/11, EU:F:2012:114, e del 18 marzo 2015, DK/SEAE, F-27/14, EU:F:2015:12, punti 38, 49, 66 e 70

2. In materia disciplinare, anche se a prima vista può sembrare deplorabile che l'esistenza di azioni penali avviate da molti anni dal giudice penale sugli stessi fatti di quelli oggetto di un procedimento disciplinare condotto contro un funzionario impedisca all'autorità che ha il potere di nomina, in applicazione dell'articolo 25 dell'allegato IX dello Statuto, di regolare definitivamente la posizione amministrativa del funzionario interessato, detta autorità deve ancora dimostrare che il procedimento penale nazionale pendente si prolunga sproporzionatamente rispetto alla complessità della causa o rispetto alla durata di procedimenti di analoga difficoltà. Il funzionario interessato, comunque, ha tutto l'interesse a che il procedimento disciplinare tenga conto di un'eventuale decisione definitiva del giudice penale che non ritenga alcun carico nei suoi confronti.

(v. punto 66)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza del 18 marzo 2015, DK/SEAE, EU:F:2015:12, punto 74